

illecite di autorizzazioni amministrative (fittizie vendite di rami d'azienda) o altri elementi che possono influenzare la corretta predisposizione delle graduatorie;

numerose amministrazioni, ed in particolare i Comuni di San Lazzaro di Savena (prov. Bologna), con lettera del 29 gennaio 1998, e di Sarezzo (prov. di Brescia), con lettera del 17 febbraio 1998, hanno opposto all'invio della documentazione completa richiesta la riservatezza sulla base della legge 675/96 che disciplina il trattamento dei dati personali;

tale diniego appare assolutamente illegittimo e immotivato e, nella lettera di risposta del Comune di Sarezzo, inesatto e strumentale è il riferimento alla nuova legge 675/96;

è di tutta evidenza che ai dati richiesti non si dovrebbero applicare le regole sul consenso e sulla comunicazione della legge 675/96 in quanto rientrano nella nozione di « dati pubblicati in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili a chiunque » ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 « Casi di esclusione del consenso » comma 1 lettera c) e 20 « Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati », comma 1 lettera b). I dati richiesti sono conoscibili a chiunque attraverso una semplice visura alla Camera di commercio. Inoltre anche se non si applicassero tali disposizioni si dovrebbe comunque applicare il regime speciale che la legge sul trattamento dei dati personali riserva alla pubblica amministrazione. Ad essa non si applicano le norme sul consenso preventivo per trattamento e diffusione necessario ai sensi degli articoli 11 e 20 e, secondo l'articolo 27, la diffusione e la comunicazione dei dati da parte della pubblica amministrazione è possibile in virtù dell'esistenza di una norma di legge. Per questo motivo in presenza del disposto dell'articolo 27 comma 3 della legge 675 secondo il quale « La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di

soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse sole se previste da norme di legge o di regolamento » ed in presenza di una domanda di accesso ai dati in possesso della pubblica amministrazione sulla base della legge 241 le motivazioni del diniego appaiono prive di ogni fondamento;

si evidenzia il rischio di una strumentalizzazione delle nuove disposizioni sul trattamento dei dati personali da parte delle amministrazioni ai danni del cittadino allo scopo di impedire che questi eserciti i diritti riconosciutigli dalla legge 241/90 con la conseguenza di rendere meno « trasparente » il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali atti o iniziative intenda adottare o intraprendere per impedire ogni strumentale applicazione della nuova disciplina sul trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni per sottrarsi agli obblighi di trasparenza che derivano dalla legge 241 del 1990. (4-16673)

#### **Apposizione di una firma ad una interrogazione.**

L'interrogazione Migliavacca n. 5-04132, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 1° aprile 1998, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Spini.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 26 marzo 1998, a pagina 16068, seconda colonna, alla ventisettesima riga deve leggersi: « 22 dicembre 1980, n. 932, la reversibilità » e non: « 22 dicembre 1997, n. 932, la reversibilità », come stampato.